

## FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

### DETERMINA

**OGGETTO:** Procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "servizio di revisione legale" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per gli esercizi 2020 - 2021 - 2022 (CIG: 81994174F5).

Il Responsabile Unico del Procedimento,

#### premesse che

- il Paese sta affrontando una situazione emergenziale determinata dalla diffusione dell'epidemia da COVID - 19 dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Parlamento ed il Governo, stante la straordinaria necessità ed urgenza, hanno adottato una serie di provvedimenti stabilendo misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del virus;
- le misure di contenimento ad oggi impartite sono state prorogate, quanto al termine finale, fino al 3 maggio 2020 (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
- l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso fino al 15 aprile 2020;
- l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 ha modificato l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, prorogando la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso fino al 15 maggio 2020;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare del 23 marzo 2020, ha evidenziato che la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi trova applicazione anche per le procedure di appalto o di concessioni disciplinate dal D. Lgs. n. 50 del 2016;
- FBA, in quanto organismo di diritto pubblico tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 50 del 2016, sta adottando tutte le opportune misure organizzative sia per le procedure di acquisto in corso sia per i contratti di forniture e servizi in scadenza, al fine di assicurare comunque un livello di funzionalità istituzionale adeguato e rispettoso della situazione emergenziale;
- a tal fine, FBA, con atto di indirizzo dell'Ufficio di Presidenza del 8 aprile 2020, ha disposto la revoca di una procedura di affidamento e la sospensione delle altre procedure già avviate o di quelle che erano in procinto di essere avviate, concedendo ai contratti in corso la proroga della durata di sei mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di affidamento;
- il Fondo, con determina a contrarre adottata il 13 dicembre 2019 dal C.d.A. e con Avviso di indagine di mercato pubblicato il 2 gennaio 2020, ha avviato una "Procedura, ai sensi dell'art. 36,

comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del “servizio di revisione legale” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022” sulla piattaforma telematica del Fondo;

- nel termine assegnato sono pervenute n. 2 offerte;
- il precedente contratto avente ad oggetto il servizio di revisione legale dei conti per FBA, in considerazione dell’oggetto dello stesso, non può essere prorogato né rinnovato, così come previsto anche dall’ANPAL con Nota n. 23791 del 25 giugno 2014;
- ciò posto, il Fondo ha la necessità e l’urgenza di portare a compimento la suindicata “Procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “servizio di revisione legale” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022”, al fine di assicurare al Fondo la continuità del servizio;
- l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti (..)”;;
- con riferimento al succitato art. 103, il MIT, con Circolare del 23 marzo 2020, ha precisato che “la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta, infatti, un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19”;
- l’Anac, con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, ha previsto la possibilità, per le stazioni appaltanti, di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche, anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara e “previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara”;
- lo svolgimento della suindicata procedura avverrà con modalità compatibili con le misure di contenimento alla diffusione del Covid - 19 adottate dal Governo e dal Parlamento considerando, viepiù, che trattasi di procedura telematica sicché non vi sono ragioni ostative alla sua conclusione;

### **Visto**

l’Avviso del 23 aprile 2020 pubblicato sul sito istituzionale di FBA

Tutto ciò premesso, il RUP

### **Determina**

- di disapplicare la sospensione dei termini procedurali per la “procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “servizio di revisione legale” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per gli esercizi 2020 - 2021 - 2022” (CIG 81994174F5), avendo cura di garantire la compatibilità delle attività poste in essere con le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19 adottate dal Governo e dal Parlamento;
- per l’effetto, il termine di presentazione delle offerte è spirato al 13 marzo 2020;

- di svolgere con modalità telematiche le sedute pubbliche di gara della procedura in oggetto, avendo cura di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara;
- che non è necessario acquisire la dichiarazione dei concorrenti di volersi avvalere o meno della sospensione dei termini, trattandosi di procedura telematica;
- di comunicare la presente determina ai concorrenti;
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato e di approvarlo espressamente.

Fondo Banche Assicurazioni  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Massimo Di Biagio